

<i>Attivo</i> — Fitto della dogane	L.	70,000	„
Provento per i diritti de' magazzini comuni e dei magazzini privati	„	18,507	59
Totale	L.	88,507	59
<hr/>			
<i>Passivo</i> — Garanzia del 6 per 0/0 sul capitale speso dal Banco di sconto	L.	173,659	36
Spese a carico del Municipio	„	27,971	47
Totale	L.	201,630	83

Rimase quindi a carico del Municipio la passività per il 1868 di L. 113,128 24.

Il regolamento per l'esercizio dei magazzini fu approvato con R. D. 25 novembre 1866: ma il medesimo con R. D. del 16 dicembre 1868 venne sostanzialmente modificato.

L'amministrazione dei magazzini generali secondo queste ultime disposizioni:

A) Riceve ogni sorta di merci estere e nazionali, ammessibili in deposito, soggette o non a diritti di dogana o dazio consumo, con facoltà di esportazione;

B) Introduce tali merci in magazzino, e le colloca nel più conveniente sito disponibile, senza preferenza nè favore, ed assume la responsabilità di custodirle e conservarle, senza rispondere per altro delle avarie e dello scadimento delle merci, provenienti dalla natura e dalla condizione delle merci stesse, nè dei casi di forza maggiore.

C) S'incarica di tutte le operazioni relative al ricevimento, alla collocazione in magazzino, ed alla consegna delle merci, non che di tutte le occorrenti operazioni di dogana;

D) Assicura contra i danni eventuali d'incendio la merce per conto del depositante;

E) Spedisce le ricevute all'ordine al presentatore della merce in nome di lui, od in capo ad un terzo ch'esso indichi, il quale sarà per ciò considerato come proprietario;

F) Cura le vendite all'asta pubblica nella sala della do-